COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TOGNI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 103

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Massa Carrara e Lucca (631) 103

PRESIDENTE 103, 108, 109
TOSI 105
VICENTINI 105, 108
BERNIERI 105, 108
VANONI, *Ministro delle finanze* 105
LARUSSA 107, 108
FASCETTI 107
FARALLI 107
QUARELLO 108
SPALLONE 108

Votazione segreta:

PRESIDENTE 109

La seduta comincia alle 12,35.

Sono presenti:

Arata, Bagnera, Bernieri, Bersani, Cagnasso, Cavinato, Cerreti, Chieffi, Dami, De' Cocci, Di Leo, Faralli, Fascetti, Improta, Larussa, Latanza, Lettieri, Lombardini, Manuel-Gismondi, Menotti, Micheli, Michelini, Moranino, Natoli, Negri, Paganelli, Pieraccini, Puccetti, Quarello, Rapelli, Sannicolò, Spallone, Tosi, Vicentini e Volpe.

Intervengono il Ministro delle finanze, Vanoni, e il Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio, Cavalli.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Guidi Cingolani Angela Maria, De Vita e Ferrario.

Discussione del disegno di legge: Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Massa Carrara e Lucca. (631).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e Lucca ». Avverto che la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanziaria.

Riferirò brevemente io stesso.

Credo che ciascuno di noi conosca le vicissitudini e la situazione nelle quali l'industria dei marmi e delle pietre in genere dell'Italia, e in modo particolare della zona di Apuania e Lucca, si è trovata nell'altro dopoguerra e in questo. È una industria, quella del marmo, che ha sempre dato sodisfazioni economiche e morali e che ha il suo centro nella zona di Apuania e per quanto riguarda la produzione

del marmo classico, e delle sue varie sottoqualità, e perché la zona è la più importante per la lavorazione del marmo stesso nelle sue varie forme di scultura, architettura, edilizia, ecc. Attualmente nella zona è accentrato il maggior numero di lavoratori del settore marmifero, le cui condizioni economiche non sono però eccellenti.

L'industria del marmo ha sempre sopportato periodi di crisi forti alternati a periodi di relativo benessere sicché ha avuto spesso bisogno di particolari cure da parte del Governo. Nel 1940, in particolare, la situazione dell'industria marmifera di Apuania, che aveva già risentito le conseguenze di ben due successive crisi nel giro di venti anni, dopo un breve periodo di grande floridezza, fu di nuovo in crisi. Il periodo di floridezza — non vogliamo fare un processo alle aziende interessate — non era stato sufficientemente sfruttato allo scopo di consolidare economicamente le aziende e pertanto il governo di allora fu costretto a venire incontro alle necessità dell'industria, che interessa le sorti di un'intera provincia, con un apposito provvedimento.

Il disegno di legge oggi al nostro esame altro non fa che richiamare e rinnovare nella sua validità il decreto emanato nel 1940. In verità, parlare di agevolazioni fiscali è un errore. Le agevolazioni fiscali in questo caso devono intendersi nel senso di facilitare, snellire l'applicazione degli oneri fiscali in questo determinato settore, in quanto l'onere non è abolito, ma è ridotto nell'ammontare, e soprattutto è semplificato; cioè a tutte quelle tasse, che incidono nella produzione e nello scambio dei vari prodotti, viene sostituita una tassa unica ridotta che consenta a queste industrie di non tenere degli impiegati appositi per il calcolo delle varie tasse e semplifichi tutte le formalità.

Il decreto legislativo del 26 febbraio 1948 ha prorogato queste agevolazioni fino al 31 dicembre 1948, e, con decorrenza dal 1° luglio 1947, è stata elevata a 100 volte la misura della tassa unica stabilita dal decreto del 30 giugno 1940. Siamo venuti ora alla scadenza e il Ministero delle finanze propone una ulteriore proroga dello speciale regime tributario fino al 31 dicembre 1949, non ritenendo opportuno ripristinare in questo momento, nei confronti dei contribuenti, il normale sistema di tassazione.

È da tener presente che mentre nel 1947 vi è stata una certa ripresa, e nel 1948 si è sperata una sensibile stabilizzazione, nel 1949 abbiamo avuto un declino, tanto che il primo semestre del 1949 ha segnato una diminuzione di esportazione in rapporto al corrispondente periodo del 1948. E la situazione, così come si presenta, lascia a temere purtroppo che anche il secondo semestre del 1949 presenterà se non una diminuzione ancora della esportazione, certamente non una ripresa.

In queste condizioni, il Ministro delle finanze ha accolto le sollecitazioni di rinnovare la validità delle agevolazioni. Il provvedimento che è sottoposto al vostro esame consta di un articolo unico. Il primo comma, puramente e semplicemente, dispone la proroga fino al 31 dicembre 1949 delle agevolazioni di cui abbiamo parlato; il secondo comma riguarda la misura della tassa fissa gravante sulle scaglie di marmo, scaglie che servono a determinati usi chimici, ecc., e che vengono vendute negli stabilimenti di concimi chimici come cascame. Il prezzo del trasporto grava notevolmente su questo prodotto, per cui si ritiene opportuno ridurre la tassa a 40 lire per tonnellata. Nel provvedimento precedente la tassa era di lire 100 la tonnellata per le scaglie.

Io non avrei altro da aggiungere. Devo però far presenti due esigenze, che mi sono state prospettate nel modo più vivo. Una prima esigenza mi viene segnalata dai produttori e dai lavoratori della zona: essa consiste nella richiesta di una ulteriore estensione di queste agevolazioni oltre il 31 dicembre 1949, in quanto si dice che il provvedimento, se dovesse avere efficacia fino al 31 dicembre di quest'anno, avrebbe un valore molto relativo. A questa esigenza il Ministro delle finanze darà la sua risposta, che credo non sarà favorevole, perché essendo vicina la riforma fiscale è inutile andare oltre un certo limite, dato che la riforma assorbirà tutte le disposizioni particolari. Comunque, io proporrei un emendamento il quale stabilisca un termine al di là del 31 dicembre 1949, con la intesa però che se la nuova legge fiscale entrasse in vigore prima di quel termine, decadrebbero i vantaggi e la legge cesserebbe di aver vigore.

La seconda esigenza mi viene fatta presente da altre parti d'Italia (Bergamo, Como, Vicenza, Roma, ecc.) e riguarda una situazione di sperequazione tra l'industria dei marmi apuani e le altre industrie marmifere d'Italia; quelle zone chiedono l'estensione del provvedimento, o quanto meno la riduzione dell'imposta generale sull'entrata. A questo proposito (sotto un profilo equitativo la richiesta può essere anche considerata giusta) io mi permetto di far presente che i marmi della zona di Apuania sono gravati da una tas-

sa locale che incide in misura rilevante e che va a favore dei comuni.

La Commissione dovrà pertanto pronunciarsi su questi tre punti: 1°) opportunità della proroga; 2°) opportunità della estensione del termine oltre il 31 dicembre 1949; 3°) opportunità dell'estensione del provvedimento ad altre zone.

TOSI. A nome della Commissione finanze e tesoro, invito i colleghi a non estendere il termine oltre il 31 dicembre 1949. La riforma tributaria dovrà prendere in esame questa materia; qualora alla data del 31 dicembre la riforma tributaria non fosse ancora in atto e vi fossero delle ragioni sufficienti per una ulteriore proroga, questa, allora, potrà essere presa in esame.

Per l'estensione del provvedimento ad altre zone, la Commissione non ha esaminato il problema, e quindi non posso esprimere al riguardo un parere.

VICENTINI. Desidero rilevare la situazione di sperequazione nella quale è venuta a trovarsi tutta l'industria marmifera operante al di fuori dei comuni di Massa, Carrara e Lucca. Questa situazione di sperequazione riguarda il 50 per cento dell'industria marmifera italiana.

Io mi permetto di fornire qualche elemento per illustrare la diversità di trattamento. L'industria marmifera apuana, fra marmi, pietre, scaglie, ecc., paga una imposta globale che si aggira dalle 500 alle mille lire per tonnellata; l'industria delle altre zone deve invece sottostare anche alla tassa di ricchezza mobile e all'imposta generale sull'entrata, con un divario che va dalle 500 alle 2500 lire per tonnellata. Ora, se noi dobbiamo fare una politica economica di comprensione per questo ramo particolare dell'attività economica del nostro Paese, mi sembra doveroso invocare un unico trattamento per tutte le industrie d'Italia. Mi faccio pertanto formalmente promotore della aggiunta di un articolo 2 così concepito:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1 sono estese a tutte le aziende esercenti l'industria e il commercio dei marmi nel territorio nazionale ».

BERNIERI. Non posso accettare le cifre esposte dal collega Vicentini, perché l'industria apuana produce ben l'80 per cento dei marmi nazionali. D'altra parte, il maggior peso fiscale che devono sopportare le altre industrie dipende dal maggior valore del prodotto.

Inoltre, vi è una improprietà in questo disegno di legge circa l'espressione « agevolazioni fiscali ». Qui non si tratta di agevolazioni fiscali ma di una diversa sistemazione delle esazioni che si traduce poi in un vantaggio per il fisco.

Devo a questo proposito far presente che i contratti di affitto di cave o segherie di marmo che si fanno nella zona di Apuania sono, per la loro brevità, tali da rendere molto difficile l'accertamento di un *quid* preciso agli effetti della registrazione del contratto. Molti di questi contratti riguardano attività così particolari e complesse per le quali, proprio per motivi di ordine tecnico, s'impone un particolare sistema di esazione fiscale.

Sono d'accordo sulla necessità della proroga della attuale situazione fiscale. Faccio osservare, da un punto di vista formale, che la provincia di Apuania non esiste più, per cui bisogna sostituire nel testo la dizione « Massa Carrara » a quella di « Apuania ».

Inoltre è vero quello che ha affermato l'onorevole Togni, che cioè per l'industria di Massa Carrara esiste un gravame che non esiste per altre industrie, ossia il pedaggio, che va a favore dei comuni. Ma se facciamo una analisi del costo di produzione del marmo, noi vediamo che per l'industria del marmo apuano esiste un'altra voce ignorata nel costo di produzione di altre industrie, che consiste nel cosiddetto diritto di proprietà che incide, oltre alle 40 lire del pedaggio, per 147 lire per ogni palmo cubo, le quali vengono ingiustamente intascate dai concessionari delle cave, mentre la riscossione del pedaggio da parte del comune proprietario delle cave è legittima e non sarebbe neppure gravosa.

Se è giusto, come è giusto, prendere una decisione favorevole alla proroga della situazione fiscale favorendo ancora una volta gli interessi degli industriali, è anche giusto garantire in qualche modo i lavoratori. Recentemente, noi abbiamo avuto nella zona di Apuania 700 licenziamenti. Ed allora, diamo la proroga, ma diamo anche una garanzia ai lavoratori. Al riguardo io mi permetto di presentare un comma aggiuntivo così concepito:

« È fatto divieto alle aziende durante il periodo previsto per le agevolazioni di cui alla presente legge, di ridurre gli effettivi della mano d'opera attualmente occupata ».

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per mantenere la discussione nei limiti posti dalla legge e per dare un contributo alla discussione stessa, credo opportuno fare alcune dichiarazioni. Nel presentare questo disegno di legge

il Ministero delle finanze non ha inteso sottolineare in maniera particolare questa o quella giustificazione per una particolare esenzione. Noi ci siamo trovati di fronte ad una situazione di fatto: in realtà, non si intendeva prorogare questo sistema, ma, trascorso il termine, di fatto si è continuato a percepire l'imposta, per cui è stato necessario regolarizzare la situazione. Il Ministero delle finanze ritiene che non sia questa la strada per cui si risolvono i problemi e le crisi dell'uno o l'altro settore della nostra attività economica, e che è meglio mettere tutte le industrie nazionali sullo stesso livello, intervenendo eventualmente con altri mezzi dove è necessario intervenire.

Questo provvedimento, dal punto di vista strettamente fiscale, è assurdo: è assurdo perché comprende in una quota di abbonamento tutte le imposte, compresa l'imposta diretta, e quindi anche quella sul reddito, dicendo che bisogna fare questo per una situazione di crisi. Ora, se un'industria è in crisi non deve pagare, ma se va bene deve pagare l'imposta sul reddito, come tutte le altre industrie che hanno un reddito. Quindi, assorbire in una quota di abbonamento l'imposta sul reddito è una cosa contraria alla logica economica.

In secondo luogo, questa ricerca di una cifra che sia in qualche modo tollerabile, è veramente un brancolare nel buio, perché ciò dipende dall'andamento del mercato di un particolare prodotto. Ma quando vengono le richieste dei produttori di marmo di altre zone non meno povere della Garfagnana, è difficile dire che queste richieste non siano giustificate, e l'unico modo per respingerle è quello di dire di tornare ad una situazione di normalità per tutti i settori e che non è opportuno estendere questo beneficio ad altre zone, perché il ritorno alla normalità poi diventerebbe quasi impossibile.

Vorrei aggiungere un'altra considerazione: questo sistema funziona discretamente nella zona della Garfagnana perché là vi é già il controllo esercitato dagli organi locali per il pagamento del diritto di pedaggio, che non è un'imposta, ma un'entrata patrimoniale dei comuni che sono proprietari delle cave e che perciò si fanno corrispondere il diritto a titolo di compenso per la loro proprietà. Quindi, questo pedaggio non si può aggiungere alle altre spese, perché trova il suo corrispettivo nelle spese di produzione delle altre industrie, spese che le altre industrie devono sostenere per acquistare la proprietà delle cave. Comunque, in questa zona, l'esistenza del pedaggio e della relativa organizzazione, che consiste nella cubatura e nella percezione del pedaggio e del diritto erariale statale, semplifica un po' la produzione, mentre se estendessimo questo sistema ad altre zone il controllo sarebbe estremamente complicato e molto costoso, tanto da arrivare al punto che probabilmente il costo dell'esazione supererebbe l'ammontare della stessa imposta pagata.

Con questo provvedimento abbiamo stabilito la proroga fino al 31 dicembre 1949 col preciso intendimento che per questa data si facciano tutti gli apprestamenti di carattere tecnico per far cessare il regime speciale alla fine del 1949. Quindi, dovremo riesaminare questo problema dal punto di vista fiscale, da un angolo visuale molto vasto per vedere se si debba applicare un particolare regime fiscale per i materiali destinati all'edilizia più povera. Ma agevolazioni sono state date, forse più di quanto era opportuno dare, nelle recenti leggi sull'edilizia popolare. Se sarà necessario riprenderemo in esame anche il problema fiscale ai fini dell'imposta sull'entrata, ma credo che non possa essere il rappresentante del Ministero delle finanze a farlo, quando egli pone un programma di non differenziazione regionale per prodotti similari che si presentano nello stesso mercato.

Voglio aggiungere, anche per sottolineare la perplessità nella quale ci siamo trovati nel varare questo disegno di legge, perplessità che è stata superata per le considerazioni pratiche, che accennavo dianzi, che in sostanza il marmo apuano ha prevalentemente un mercato estero, tanto è vero che si parla di crisi del marmo apuano tutte le volte che il mercato assorbe di meno di quanto assorbiva precedentemente.

Si potrà vedere di poter affinare meglio l'imposta sull'entrata in modo da attenuare la incidenza di questa imposta, ma non si deve condurre ad un fatto fiscale la crisi dell'esportazione che è dovuta a tutt'altri fatti, molto più gravi, e che il Governo si interessi molto di questo problema lo si vede anche adesso allorché chiediamo a tutti i Governi esteri la riduzione notevole del dazio sul marmo. Alcuni risultati positivi sono stati raggiunti in queste prime fasi di trattative. Questa è la strada maestra che può aiutare il marmo apuano.

Le agevolazioni fiscali non sono invece che fomite di disordine per la nostra legislazione tributaria e non danno nessun risultato pratico; creano, tutt'al più, delle posizioni di rendita transitoria per alcuni imprenditori. Queste rendite transitorie in un buon ordinamento tributario bisogna cercare di eliminarle.

Per queste ragioni, pregherei la Commissione di volere approvare il provvedimento nei termini in cui è stato proposto, senza estensioni nel tempo e nello spazio.

LARUSSA. Io ritengo che, prorogando il termine, dobbiamo estendere le agevolazioni a tutte le industrie, e sono pertanto favorevole all'emendamento dell'onorevole Vicentini.

Aggiungo che sarebbe preferibile fissare la proroga al termine dell'anno fiscale e cioè al 30 giugno 1950.

FASCETTI. Avevo chiesto di parlare prima del Ministro e vi avrei rinunziato se non avesse parlato l'onorevole Larussa perché mi è sembrato che l'onorevole Ministro abbia chiarito sufficientemente la questione.

Non avevo sentito nessuna eccezione sulla questione di fondo. Chi ha investito di critica questa legge è stato proprio il Ministro. Quindi la questione oggi non si deve spostare su dei dettagli, cioè sul nuovo termine del 31 dicembre 1949 oppure del giugno 1950, o sulla estensione del provvedimento ad altre zone della stessa industria, ma dobbiamo invece vedere se il provvedimento base, se cioè la legge del marzo 1940 deve restare operante oppure no.

Certo, data la situazione attuale non possiamo fare a meno di prorogare la legge del 1940 al 31 dicembre, cioè di quel tanto di tempo necessario perché si possa rivedere tutta la legislazione fiscale e si possa dare un regime particolare al settore marmo. Se le cose stanno così, se cioè dobbiamo riesaminare fra due o tre mesi il regime fiscale a cui verrà sottoposto il settore marmi, lasciamo allora il provvedimento così come è fino a quel momento, essendo inutile allargare l'estensione del provvedimento quando già sappiamo che il provvedimento ha una efficacia temporanea; anzi il termine del 31 dicembre 1949 dovrebbe essere un incentivo per il Ministro per sottoporre al più presto possibile alla Commissione finanze e tesoro ed anche alla Commissione dell'industria, che ne è interessata, il provvedimento che dovrà sostituire nel quadro della riforma tributaria il provvedimento che è oggi in esame. Non sono però d'accordo su alcune considerazioni fatte dall'onorevole Ministro, anche se siamo perfettamente d'accordo che la regione apuana non deve trovare la sua sistemazione economica soltanto in un trattamento fiscale particolare. Ci sono tanti altri fattori che vanno ad interferire sull'equilibrio dell'economia della regione apuana; ma è certo che il trattamento fiscale può portare il suo contributo. Io sarei del parere di mantenere fermo il termine al 31 dicembre 1949. Non ha importanza spostare questo termine al 30 giugno 1950 come era intenzione del Presidente; ma più che altro dove essere l'onorevole Ministro a dirci se gli studi che sappiamo essere giunti a buon punto potranno permettere entro la fine dell'anno l'emanazione del provvedimento che regolerà la materia in modo diverso.

Quanto all'emendamento presentato dall'onorevole Vicentini, osservo che sono perfettamente d'accordo sul fatto che non dobbiamo fare trattamenti di privilegio a certi settori della stessa industria: perché alcuni si trovano nella regione apuana, altri invece si trovano, per esempio, nella Puglia; bisogna vedere però se le condizioni di lavoro sono uguali tanto per un settore quanto per un altro. Bisognerebbe fare un'indagine tecnica per constatare se vi sono zone marmifere nelle stesse condizioni di lavoro della zona apuana. Bisognerebbe controllare se nella zona che interessa l'onorevole Vicentini, oltre che il marmo vi sono anche pietre. Sarebbe una indagine che richiederebbe del tempo e che sarebbe indispensabile fare per non commettere ingiustizie, quelle ingiustizie che oggi invece l'onorevole Vicentini vuole evitare.

Sono anche contrario all'emendamento dell'onorevole Bernieri non perché il provvedimento in sé e per sé non richiami la mia particolare attenzione sulle condizioni dei lavoratori del marmo della zona apuana, ma perché non riscontro una interdipendenza fra quanto è oggetto dell'emendamento e la proroga della legge. Le agevolazioni vanno a vantaggio dell'industria nel suo complesso, di tutti i fattori della produzione, dei datori di lavoro e dei lavoratori; e perciò la proroga della legge è già un provvedimento a favore anche dei lavoratori. Valgono, poi, anche per questo emendamento le considerazioni già svolte.

FARALLI. Io non sono d'accordo con l'onorevole Fascetti quando non trova una connessione fra la proposta Bernieri e il disegno di legge. Perché si proroga la legge? Perché le industrie hanno fatto presente che qualora questa legge non fosse prorogata, il loro lavoro diminuirebbe. Ora, se la legge va incontro alle industrie per mantenere il lavoro nelle proporzioni di oggi, penso che anche gli industriali debbano sentire il dovere di mantenere la mano d'opera nelle proporzioni di oggi, perché altrimenti creeremmo un privilegio per le industrie e non per i lavoratori.

Ecco perché sono favorevole all'emendamento Bernieri; e se per ragioni tecniche

non fosse possibile inserirlo nella legge, lo si dovrebbe considerare almeno come una raccomandazione al Governo.

VICENTINI. In considerazione delle dichiarazioni fatte dal Ministro, e data la mia qualità di membro della Commissione finanze e tesoro, io sarei disposto a modificare il mio emendamento aggiuntivo in questo senso:

« Alla scadenza delle agevolazioni di cui all'articolo 1, tutte le industrie dei marmi esistenti sul territorio nazionale saranno sottoposte ad eguale trattamento fiscale ».

PRESIDENTE. Io credo che dalla discussione, attraverso i punti di vista anche non sempre concomitanti, sia emersa l'esigenza che la Commissione si limiti ad approvare il provvedimento così come è stato presentato. Il Ministro ha espresso una sua direttiva sulla quale non abbiamo pertanto la necessità di formulare un ordine del giorno.

Anche la questione del termine sembra che sia superata, in quanto la questione riguarda più direttamente quella sistemazione generale di tutta la materia fiscale che il Ministero delle finanze ha allo studio. Nulla toglie d'altronde che, ove si dovessero creare situazioni particolari o ritardi, la materia stessa, prima della scadenza, potrà essere ripresa in esame.

Infine, per quanto riguarda la preoccupazione dell'onorevole Bernieri relativa agli operai, io in modo particolarissimo vi sono sensibile perché ho vissuto e vivo la vita di queste maestranze da oltre 20 anni, e quindi so quale tragedia sia la disoccupazione o la saltuarietà della occupazione. Ma non possiamo collegare un fatto di carattere sociale, che rappresenta indubbiamente un aspetto veramente grave, con un puro e semplice fatto fiscale quale è quello di questa proroga.

Per queste considerazioni, ritengo opportuno che si considerino come raccomandazione gli emendamenti proposti, e si ponga in votazione la legge così come è stata presentata.

LARUSSA. Non insisto sul mio emendamento.

VICENTINI. Ritiro il mio emendamento e presento il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione industria e commercio;

esaminato il disegno di legge numero 631 concernente la proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Massa Carrara e Lucca;

constatato come la situazione dell'industria e del commercio marmifero delle due provincie indicate sia comune a tutta l'industria similare nazionale;

fa voti che col 1° gennaio 1950 il problema del trattamento fiscale dell'industria e del commercio dei marmi e delle pietre sia risolto in modo che tutto questo settore della vita economica nazionale sia sottoposto ad eguale trattamento fiscale ».

PRESIDENTE. Qui si tratta di stabilire una premessa che, a mio avviso, senza entrare nel merito, impegna una discussione che non so se sia il caso di fare. Noi potremmo essere d'accordo nell'esprimere il voto che nella sistemazione generale della materia tributaria si tenga presente la situazione delle industrie dei marmi, che hanno tutte bisogno di una particolare considerazione. Si intende che è tutto il complesso dell'industria che ha bisogno di una particolare attenzione, la quale non si risolve attraverso una lira di più o di meno di tassa, ma attraverso altri provvedimenti.

Quindi, più che un ordine del giorno, un voto che rimanga a verbale. Nell'approvare questo disegno di legge noi raccomandiamo al Governo, e per esso al Ministro delle finanze, di considerare nella riforma tributaria generale la particolare situazione dell'industria dei marmi, delle pietre e dei graniti, la quale tutta, senza eccezione, ha bisogno di una particolare considerazione per risolvere la sua crisi.

Chiedo alla Commissione se concorda.

(*La Commissione concorda*).

BERNIERI. Io insisto sul mio emendamento aggiuntivo, perché non riesco a dissociare i fattori fondamentali dell'industria: capitale e lavoro.

QUARELLO. Pregherei l'onorevole Bernieri di meditare sul fatto che se non parliamo della mano d'opera nulla è pregiudicato, ma un voto contrario della Commissione potrebbe essere interpretato in senso diverso dal suo vero significato: che noi siamo cioè per il licenziamento. Ora, entrare nel merito se possa avvenire o no il licenziamento, non abbiamo gli elementi. Votando a favore si potrebbe dare un significato diverso da quello che vogliamo.

TOSI. Dichiaro di votare contro l'emendamento che viene proposto e pregherei il proponente di trasformarlo in ordine del giorno, in quanto la questione sociale, nobilissima di per sé, non ha nulla a che vedere con la legge in discussione.

SPALLONE. Mi pare che la base per cui è sorto il provvedimento è questa: ci sono

industrie dove vivono degli uomini; se chiudono non trovano più la fonte di vita. Quindi questo provvedimento è di carattere sociale, ed è anche a favore degli industriali. Le ragioni che hanno spinto la Commissione finanze e tesoro a dare parere favorevole al provvedimento sono essenzialmente sociali. Noi abbiamo l'esperienza che dando dei determinati vantaggi a delle industrie per non far licenziare gli operai, una volta conseguiti questi vantaggi, gli operai sono stati ugualmente licenziati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Bernieri:

« È fatto divieto alle aziende, durante il periodo previsto per le agevolazioni di cui alla presente legge, di ridurre gli effettivi della mano d'opera attualmente occupata ».

(*Non è approvato*).

Passiamo allora all'articolo unico:

« Le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Apuania e Lucca, previste dalla legge 23 marzo 1940, n. 285, sono applicabili, nella misura stabilita dal secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 314, fino al 31 dicembre 1949.

« A decorrere dal 1° gennaio 1949 la misura della tassa fissa gravante sulle scaglie di marmo viene stabilita in lire quaranta per tonnellata ».

Resta inteso che alla parola « Apuania » dovranno, per ragioni tecniche, essere sostituite le altre « Massa Carrara », e così pure nel titolo del disegno di legge.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge con questa modificazione formale.

(*È approvato*).

È evidente che anche il titolo del disegno di legge si intende modificato.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno di legge testé esaminato:

« Proroga delle agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle provincie di Massa Carrara e Lucca » (631).

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 14.30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI